

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) LAMANDINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO LAMANDINI

Seduta del 04/12/2018

FATTO

Parte ricorrente contesta gli addebiti effettuati da parte dell'intermediario resistente a titolo di «CSA - commissione per la messa a disposizione fondi – commissione servizio affidamento» e «CIV» sul c/c in titolarità della stessa sul quale era stato concesso un affidamento dell'importo di euro 7.500. Segnatamente, lamenta l'illegittimità di entrambe le commissioni non essendo state pattuite per iscritto. Contesta del pari di aver ricevuto proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali inerenti tali commissioni ai sensi dell'art. 118. Si duole altresì del fatto che le predette commissioni sono state applicate in violazione della normativa *ratione temporis* applicabile al rapporto. Chiede, conseguentemente, la restituzione delle somme indebitamente corrisposte per un importo pari ad euro 7.037,99 a titolo di CSA e per un importo pari ad euro 3.934 a titolo di CIV.

L'intermediario eccepisce che tutte le condizioni economiche del rapporto sono state pattuite tra le parti come risulta anche dalla sottoscrizione dei documenti di sintesi da parte del ricorrente, e che le commissioni sono state concordate con il cliente in fase di concessione delle linee di credito. Fa presente, inoltre, di avere variato le condizioni, legittimamente, mediante l'invio di una proposta di modifica unilaterale del contratto ex art. 118 TUB.

Parte ricorrente, al riguardo, in sede di replica, contesta la valenza probatoria del contratto prodotto dall'intermediario in quanto, a suo dire, tale contratto – come risulterebbe dalla diversa denominazione sociale risultante dallo stesso - sarebbe stato concluso con un



intermediario diverso da quello convenuto. Sostiene, inoltre, che la circostanza in base alla quale l'intermediario non ha prodotto in atti copia del contratto concluso tra lo stesso e il ricorrente confermerebbe l'avvenuta nullità dello stesso per difetto di forma ai sensi dell'art. 117 TUB con conseguente illegittimità di tutte le commissioni applicate al rapporto.

DIRITTO

Deve anzitutto notarsi che il contratto di c/c prodotto dall'intermediario è quello che è intercorso tra parte ricorrente e l'intermediario resistente, che tuttavia aveva modificato allora la propria denominazione sociale (salvo poi rimodificarla successivamente). Peraltro, e il rilievo è sul punto assorbente, risultano agli atti i documenti di sintesi recanti tutte le condizioni economiche del rapporto di apertura di credito in c/c ed essi risultano sottoscritti dal ricorrente per accettazione (con piena valenza probatoria). E' dunque possibile procedere alla ricostruzione delle condizioni contrattuali dall'insieme di tali documenti.

Dall'esame del contratto, per quanto concerne le condizioni economiche del rapporto di apertura di credito in c/c, non risulta né la sussistenza di un fido concesso sul c/c né tanto meno risultano le condizioni economiche relative alle commissioni applicate al rapporto. Dall'esame del documento contrattuale emerge, tuttavia, come fosse prevista la facoltà per l'intermediario di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali. L'intermediario afferma inoltre di avere inviato a parte ricorrente le proposte di modifica unilaterale ai sensi dell'art. 118 TUB secondo le modalità concordate e che, a partire dal 17 dicembre 2014, la modalità concordata era la posta elettronica avendo il ricorrente sottoscritto una "*Richiesta di attivazione Servizio Multicanalità invio comunicazioni periodiche in formato elettronico*". A sostegno ha prodotto copia della richiesta di attivazione del servizio multicanale presentata dal ricorrente, che reca la data del 17/12/2014. Tuttavia non consta in atti alcuna evidenza né dell'invio né della ricezione di tali modifiche unilaterale ex art. 118 TUB tramite posta elettronica. Tuttavia, l'intermediario resistente, come detto, ha prodotto le copie dei documenti di sintesi inerenti le condizioni economiche applicate all'apertura di credito in c/c in titolarità del ricorrente recanti la data del 10/10/2013; del 24/07/2014; del 14/03/2016; del 19/04/2016; del 18/01/2017; del 23/03/2017 e del 30/10/2017 sottoscritte dal ricorrente per accettazione sicché reputa il Collegio che prova della comunicazione e accettazione delle modifiche può trarsi, indirettamente, dai documenti di sintesi sopra indicati, debitamente sottoscritti per accettazione dalla parte ricorrente; tra essi anche quello del 18/01/2017 dal quale emerge la circostanza dell'aumento dell'importo della CIV da euro 45,00 ad euro 65,00.

Dal primo dei documenti di sintesi (quello del 10/10/2013) emerge che: a) l'ammontare della CSA era pari al 2% dell'importo affidato; b) l'ammontare della CIV era pari ad euro 45,00 per ogni sconfinamento con riguardo al saldo disponibile di fine giornata per i soggetti che «non» rivestono la qualifica di «consumatori»; c) alla data del 10/10/2013, l'importo del fido accordato era pari ad euro 7.500,00. Dagli ulteriori documenti di sintesi in atti risulta, invece, che, alla data del 14/03/2016, il fido accordato era stato aumentato ad euro 40.000,00, mentre alla data del 18/01/2017 esso era pari ad euro 47.500,00 e alla data del 30/10/2017 era pari ad euro 7.500,00. Si osserva, inoltre, che dai documenti di sintesi in atti successivi al 10/10/2013 risulta che la CSA è sempre rimasta invariata e pari all'importo del 2%.

Il Collegio ha provveduto a verificare, sulla base dei dati che è possibile ritenere provati sulla base dei documenti testé considerati, se la commissione CSA sia stata applicata nei



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

limiti del 2% del fido accordato nel periodo documentato dagli estratti conto prodotti da parte ricorrente e dunque a partire dal quarto trimestre del 2012 fino al primo trimestre del 2018 (dovendosi tuttavia notare che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente non risultano gli estratti conto di giugno 2013 e giugno 2015). La verifica così condotta ha evidenziato differenze sostanziali tra gli importi che avrebbero potuto addebitarsi a titolo di CSA e quelli concretamente addebitati, di talché il Collegio dispone che l'intermediario provveda alla restituzione a parte ricorrente della differenza tra l'ammontare delle CSA concretamente applicate e quelle effettivamente dovute, da calcolarsi al 2% dell'accordato in relazione al periodo compreso tra l'inizio del quarto trimestre 2012 e il primo trimestre 2018, dando adeguata rendicontazione a riguardo a parte ricorrente.

Quanto alla C.I.V. – commissione di istruttoria veloce, dagli estratti conto prodotti si desume che parte ricorrente contesta gli addebiti effettuati a questo titolo nel periodo che va dal primo trimestre 2014 al primo trimestre 2018. A riguardo occorre preliminarmente precisare che l'intermediario ha provato di avere restituito l'importo di 180,00 euro addebitati nel 2014 a titolo di CIV. Per quanto concerne la legittimità degli addebiti effettuati a titolo di CIV l'intermediario ha prodotto un principio di prova attestante l'istruttoria effettuata in relazione agli addebiti effettuati a titolo di CIV a partire dal 21/07/2017. La normativa applicabile, *ratione temporis*, a tali voci commissionali è l'art. 2 bis del D.L. 185/2008. Per consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, la CIV ha natura remunerativa dell'istruttoria svolta dall'intermediario, potendo perciò trovare applicazione nel solo caso in cui tale attività istruttoria sia stata svolta e in misura proporzionale ai costi medi effettivamente sostenuti dall'intermediario. Grava sull'intermediario l'onere di dimostrare di avere compiuto l'istruttoria veloce, per ogni applicazione CIV (Collegio di Roma, decisione n. 6060/2018; Collegio di Bologna, decisione n. 6322/2018) e di avere commisurato il relativo addebito ai costi medi a tale titolo sostenuti (Collegio di Roma, decisione n. 6060/2018). Ne deriva che, quanto alle CIV applicate fino al 21/7/2017 il Collegio reputa che l'intermediario abbia mancato di dare la prova di aver compiuto l'istruttoria veloce di modo che le somme a tale titolo applicate in tale periodo vanno restituite, scomputando da esse soltanto la somma di Euro 180 che risulta già restituita. Quanto invece alle CIV applicate successivamente, a seguito dell'approfondimento istruttorio disposto dal Collegio nel corso della riunione del 9.10.2018 l'intermediario ha prodotto evidenze che il Collegio reputa idonee a dimostrare l'effettuazione dell'istruttoria veloce, con l'eccezione tuttavia dell'addebito della CIV in relazione allo sconfinamento registratosi in data 16.10.2017, del quale va dunque ordinata la restituzione unitamente a quelle del periodo precedente al luglio 2017.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'Intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI